



Art. 1 - Riferimenti normativi

1. Il presente Regolamento si richiama alla seguenti norme:
 - Art. 32 della Costituzione che tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo
 - Legge n. 2316 del 24.12.1934, art. 25 (Divieto per i minori di anni 16 di fumare in luogo pubblico)
 - Legge n. 584 del 11.11.1975 n. 584 (Divieto di fumare in determinati locali e su mezzi di trasporto pubblico)
 - Circolare Ministero della Sanità 05.10.1976 n. 69
 - Direttiva PCM 14/12/1995
 - Circolare Ministero della Sanità 28.03.2001 n. 4
 - Circolare Ministro della Salute 17.12.2004
 - Accordo Stato Regioni 16.12.2004 24035/2318
 - Circolare 2/SAN/2005 14.01.2005 (Direttive in applicazione della normativa in materia di divieto di fumo)
 - Circolare 3/SAN/2005 25.01.2005 (Indicazioni operative per l'applicazione della normativa in materia di divieto di fumo)
 - Legge n. 448 del 28.12.2001, art. 52 co. 20
 - Legge n. 3 del 16.01.2003 n.3, art. 51 (Tutela della salute dei non fumatori)
 - DPCM 23.12.2003
 - Leggen. 311 del 30.12.2004, art. 1 co. 189-190
 - D.Lgs. n. 81 del 09.04.2008 (Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro)
 - CCNL Scuola 2006-2009
 - D.L. n. 81 del 09.04.2008
 - D.L. n. 104 del 12.09.2013
 - D.Lgs. n. 6 del 12.01.2016
2. In particolare, il D.L. n. 104 del 12.09.2013, Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca, convertito con modificazioni dalla L. n. 128 del 08.11.2013, stabilisce testualmente:

Art. 4 (Tutela della salute nelle scuole)

1. *All'articolo 51 della legge 16 gennaio 2003. n. 3, dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1-bis. Il divieto di cui al comma 1 (n.d.r. divieto di fumo) è esteso anche alle aree all'aperto di pertinenza delle istituzioni scolastiche statali e paritarie."*

I successivi commi 2, 3 e 4 introducono il divieto di utilizzare sigarette elettroniche, stabilendo conseguenti sanzioni nell'ipotesi di violazione del divieto.

Art. 2 - Finalità

1. La scuola è impegnata a far sì che gli allievi acquisiscano comportamenti e stili di vita maturi e responsabili, finalizzati al benessere e improntati al rispetto della qualità della vita, dell'educazione alla convivenza civile e alla legalità. Pertanto, si prefigge di:
 - prevenire l'abitudine al fumo;
 - incoraggiare i fumatori a smettere di fumare o almeno a ridurre il numero giornaliero delle sigarette;



- garantire un ambiente di lavoro salubre, conformemente alle norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro;
- proteggere i non fumatori dai danni del fumo passivo;
- promuovere iniziative informative/educative sul tema;
- favorire la collaborazione sinergica con le famiglie e il territorio, condividendo con genitori ed istituzioni obiettivi, strategie e azioni di informazione e sensibilizzazione;
- fare della scuola un ambiente "sano", basato sul rispetto della persona e della legalità e che faciliti negli allievi scelte consapevoli orientate alla salute propria ed altrui.

Art. 3 - Divieto di fumo

1. Recepiti i riferimenti normativi di cui all'art. 1, è stabilito il divieto di fumo in tutti i locali dell'edificio scolastico e nelle aree all'aperto di pertinenza dell'istituto (cortili, terrazze, giardini interni ed esterni, parcheggio, aree di gioco). Il divieto è esteso al fumo di sigaretta elettronica.
2. Il divieto è esteso anche al fumo di sigarette da tabacco riscaldato.
3. È altresì stabilito il divieto di fumo nello svolgimento di tutte le attività formative organizzate dalla scuola, anche quando queste abbiano luogo all'esterno dei locali scolastici o delle pertinenze.
4. Tutti coloro (studenti, docenti, personale A.T.A., genitori, esperti esterni e chiunque sia occasionalmente presente presso l'Istituto) che non osservino il divieto di fumo saranno sanzionati con una multa, secondo quanto previsto dalla normativa vigente. Per gli alunni sorpresi a fumare a scuola, si procederà a notificare ai genitori/tutori l'infrazione della norma.
5. La violazione del divieto di fumare nella scuola da parte di un minore viene contestata (da parte dell'incaricato) al personale presente che non svolge l'obbligo di sorveglianza di cui è incaricato (*culpa in vigilando*).
6. L'inosservanza del divieto di fumo costituisce, inoltre, MANCANZA DISCIPLINARE GRAVE e come tale può comportare provvedimenti disciplinari per gli alunni e avvio di procedimento disciplinare per i docenti e il personale A.T.A.

Art. 4 Soggetti preposti al controllo dell'applicazione del divieto

1. In attuazione dell'art. 4, co. 1, lett. b), D.P.C.M. 14/12/1995 e dell'Accordo Stato- Regioni del 16/12/04, è facoltà del Dirigente Scolastico individuare con apposito decreto il personale preposto all'applicazione del divieto con i seguenti compiti:
 - vigilare sulla corretta apposizione dei cartelli informativi, da collocarsi in posizione ben visibile in tutti i luoghi ove vige il divieto;
 - vigilare sull'osservanza del divieto, contestare le infrazioni e verbalizzarle utilizzando l'apposita modulistica;
 - notificare direttamente o per tramite del DS o suo delegato la trasgressione alle famiglie degli allievi sorpresi a fumare.
2. Tale personale richiamerà i trasgressori all'osservanza e segnalerà le infrazioni al Capo d'istituto che ha la competenza di applicare le sanzioni.
3. La modulistica sarà predisposta dal Dirigente scolastico e diffusa con apposita circolare.



Art. 5 - Sanzioni amministrative

1. Così come stabilito dall'art. 7 L. 584/1975, modificato dall'art. 52 co. 20 L. 448/2001, dall'art. 189 L. 311/2004 e dall'art. 10 L. 689/1981, dall'art. 96 D.Lgs. 507/1999, i trasgressori del divieto di fumo sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 27,50 ad euro 275,00; la misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni.
2. Per gli alunni minori di 18 anni sorpresi a fumare a scuola, si procederà a notificare ai genitori l'infrazione della norma del presente Regolamento (art. 3) e analogamente per gli alunni maggiorenni residenti con i genitori; negli altri casi la notificazione verrà fatta direttamente allo studente.
3. Ai trasgressori del divieto di fumo sarà applicata la sanzione minima di € 27,50 (o di € 55,00 quando la violazione sia commessa in presenza di una danno in evidente stato di gravidanza o di bambini fino a dodici anni), se il pagamento avverrà entro 15 giorni dalla contestazione immediata ovvero, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione. Qualora il pagamento avvenga decorso il predetto termine ma entro 60 giorni dalla contestazione immediata ovvero, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione, a norma dell'art. 16 L. 689/1981, sarà ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta, pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole, pari al doppio del minimo. Decorso anche quest'ultimo termini di 60 giorni, la documentazione sarà inviata al Prefetto per l'adozione dei conseguenti provvedimenti.
4. Si ricorda che, poiché al personale dell'Istituto è vietata la riscossione diretta della sanzione amministrativa, il pagamento deve essere effettuato, come previsto dal punto 10 dell'Accordo Stato Regioni del 16/12/04, presso la Tesoreria provinciale, oppure in banca o presso gli Uffici postali, utilizzando il modello F23 (Agenzia delle Entrate) con codice tributo 131T, oppure presso gli uffici postali, con bollettino di c/c postale intestato alla Tesoreria provinciale (Causale: Infrazione divieto di fumo - LICEO E ISTITUTO TECNICO PRIMO LEVI Bollate (MI)).
5. Eventuali variazioni dell'entità delle sanzioni, a seguito di interventi normativi, saranno comunicate con apposita circolare.
6. I trasgressori dovranno consegnare copia della ricevuta, comprovante l'avvenuto pagamento, presso la segreteria del Liceo e Istituto Tecnico Primo Levi al fine di evitare l'inoltro del rapporto al Prefetto territorialmente competente.
7. Coloro che, pur essendo preposti al controllo dell'applicazione del presente Regolamento, non fanno rispettare le singole disposizioni, sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 200 a 2.000 euro.

Art. 6 - Sanzioni disciplinari

1. Gli studenti che non rispettino il divieto, in aggiunta alle sanzioni pecuniarie previste, saranno puniti con una sanzione disciplinare.
2. Per gli studenti, in occasione della prima e della seconda infrazione la sanzione consiste nell'apposizione di una nota disciplinare, comunicata alla famiglia, con rilevanza diretta per la valutazione del comportamento in sede di scrutinio, e nell'obbligo di svolgere delle



attività utili alla comunità scolastica secondo l'organizzazione che verrà predisposta dal Dirigente scolastico. L'irrogazione della sanzione verrà fatta direttamente dal Dirigente scolastico.

3. Per gli studenti, nel caso di reiterazione dell'infrazione per tre volte nello stesso anno scolastico, si applicherà la sanzione disciplinare della sospensione dalle lezioni. Ogni ulteriore infrazione porterà all'applicazione di una sospensione dalle lezioni aggravata
4. Ai dipendenti della scuola che non osservino il divieto nei locali e negli spazi soggetti a divieto di fumare, in aggiunta alle sanzioni pecuniarie previste, si applica una sanzione disciplinare.
5. Per il personale, anche in considerazione del grave esempio negativo dato alla comunità scolastica, si applicheranno dapprima la sanzione del richiamo, verbale e scritto e, in caso di reiterazione dell'infrazione per tre o più volte nello stesso anno scolastico, si applicheranno proporzionalmente le sanzioni più gravi successive.

Art. 7 - Entrata in vigore e pubblicità

1. Il presente Regolamento entra in vigore decorsi quindici giorni dalla data della relativa approvazione da parte del Consiglio d'Istituto, ed è reso pubblico sul sito internet dell'Istituzione Scolastica, nella sezione "Amministrazione trasparente" e Albo online.

Art. 8 - Disposizioni finali

1. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento è abrogato il precedente "Regolamento sul divieto di fumare a scuola".
2. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si rimanda alle disposizioni di legge vigenti.

La presente revisione del Regolamento è stata adottata con delibera n. 23 del Consiglio d'Istituto del Liceo e Istituto Tecnico Primo Levi di Bollate (MI) nella seduta del 13.03.2023.